

# Le procedure ordinarie: si possono utilizzare nel sotto soglia?

*A domanda Risponde Antonio BERTELLI*

*18 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30*

**Prossimo  
appuntamento:**


**18 novembre 2020  
dalle ore 11.30 alle  
ore 12.30**

# Gli argomenti del webinar

- “Procedure ordinarie” nel codice dei contratti : significato
- Gli appalti sotto soglia nella legge 120/2020
- I termini di conclusione delle procedure nella legge 120/2020
- Procedure meno semplificate nel sotto soglia
  - Motivazioni legittime
  - Motivazioni illegittime
- Corte dei Conti e Tar sulla materia
- Un'altra deroga: gli acquisti informatici nel “cura Italia”



Possiamo parlare di procedure ordinarie e non ordinarie?



• Il previgente codice dei contratti (Dlgs 163/2006) conteneva due procedure definite non ordinarie:

1. L'affidamento in economia
2. Il cottimo fiduciario

• Per il resto nel sotto soglia si applicavano le procedure ordinarie salvo alcune deroghe

• Art. 121

• Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V , anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.


I contratti sotto soglia nel dlgs 163/2006

Il nuovo codice ha reso “non eccezionali” e comunque non derogatorie le procedure di affidamento disciplinate per il sotto soglia

I contratti sotto soglia nel dlgs 50/2016

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità ....

*Incipit dell'art.  
36 comma 2  
del dlgs  
50/2016*



Dunque, in vigore dell'attuale codice dei contratti, le pubbliche amministrazioni, scelgono nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro concessa, se avviare procedure aperte, ristrette ... , oppure negoziate, queste ultime come disciplinate dall'art. 36

In caso di ricorso alle procedure ordinarie i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà

Procedure aperte o ristrette nel sottosoglia

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della S.A. e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC (art. 73, comma 4), con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.

gli avvisi e i bandi per appalti di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori

gli avvisi e i bandi di lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro ... e relativi a forniture e servizi di ogni importo ... sono pubblicati anche sulla GURI

Obblighi di  
pubblicità per  
le procedure  
aperte o  
ristrette nel  
sotto soglia

- Art. 213, comma 3, let. G) dlgs 50/2016
- L'ANAC vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle **ordinarie** ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del codice dei contratti;

Ruolo  
dell'ANAC per  
le procedure  
ordinarie

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria COVID-19,

in deroga

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4

La deroga  
contenuta  
all'art. 1 del  
decreto  
semplificazioni  
per il  
sottosoglia

- le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità ...

La deroga  
contenuta  
all'art. 1 del  
decreto  
semplificazioni  
per il  
sottosoglia

Poiché la nuova norma non fa esplicitamente salve le procedure "ordinarie" ci si domanda se, nella vigenza del regime derogatorio, sia possibile optare per procedure "meno semplificate" di quelle previste dal decreto semplificazioni.

La deroga  
contenuta  
all'art. 1 del  
decreto  
semplificazioni  
per il  
sottosoglia

- Interpretazione letterale;
- Interpretazione sistematica;
- Interpretazione finalistica;

Come  
interpretare  
l'art. 1 del DL  
semplificazioni

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati

Artt. 12 e 14  
disposizioni  
sulla legge in  
generale

• Interpretazione letterale: vieta all'interprete di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse

• La norma in commento non vieta esplicitamente la possibilità di ricorrere a procedure "meno semplificate"

Come interpretare l'art. 1 del DL semplificazioni .

1. La norma in oggetto costituisce deroga e non riforma delle norme previgenti che dunque non sono abrogate;
2. La deroga opera come *lex specialis* e dunque non si applica in analogia. Le norme non esplicitamente derogate continuano ad essere pienamente produttive di effetti

”

Come interpretare l'art. 1 del DL semplificazioni

Interpretazione sistematica consente all'operatore di ricostruire il significato di una norma, non in contrasto con il dato letterale, ma ponendola anche in relazione con le altre che facciano parte dello stesso sistema giuridico.

Nel nostro caso in relazione (oltre ai principi costituzionali)

Con le direttive comunitarie;

Con il codice dei contratti;

Come interpretare l'art. 1 del DL semplificazioni

## 1. Interpretazione finalistica

2. consente all'interprete di dare rilievo agli scopi, agli obiettivi per i quali la norma è stata emanata.
3. Nel nostro caso la legge 120/2020, conversione in legge del dl 76/2020 enuncia con chiarezza gli obiettivi del legislatore a presupposto della deroga

Come interpretare l'art. 1 del DL semplificazioni

L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1 esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento:

a) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;

b) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Gli obiettivi del  
dl 76/2020

- Si ritiene che il decreto semplificazioni non precluda, per gli affidamenti d'importo uguale o inferiore alle soglie comunitarie, di poter utilizzare le procedure disciplinate nella parte II°, titolo III°, capo II°, del codice dei contratti (art. 59 e ss.)

Si possono utilizzare le procedure ordinarie sotto soglia?

- Si ritiene inoltre che il decreto semplificazioni non precluda, nell'ambito del sotto soglia, di poter svolgere procedure negoziate per importi dove la norma consente l'affidamento diretto (beni e servizi per importi inferiori a 75.000,00 euro e lavori inferiori a 150.000,00)

Si possono utilizzare le procedure ordinarie sotto soglia?

1. Si ritiene che la scelta tra le procedure non corrisponda ad una mera facoltà e che dunque la stazione appaltante non sia pienamente libera
2. Infatti nella selezione della procedura da avviare la Pubblica Amministrazione deve comunque verificare (anche) la sua rispondenza a corrispondere agli obiettivi di accelerazione posti dal decreto semplificazioni

Quale procedura nel sotto soglia?

1. Quanto nella precedente slide anche al fine di non rischiare di incorrere in responsabilità erariale

Quale procedura nel sotto soglia?

## Art. 1 decreto semplificazioni

...salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, umentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) . Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto

Responsabilità  
, inerzia,  
omissioni ,  
negli appalti  
dopo il decreto  
semplificazioni  
: termini

artt. 2 decreto semplificazioni

...salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale

qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Responsabilità  
, inerzia,  
omissioni,  
negli appalti  
dopo il decreto  
semplificazioni  
: termini

• artt. 4 decreto semplificazioni

- All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;*
- *b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:*

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Termini per la stipulazione del contratto

*Si ritiene che il decreto legge, nell'introdurre un temporaneo regime derogatorio in materia di affidamenti, non impedisca alle stazioni appaltanti di utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle "accelerate" disciplinate dal decreto stesso. Tuttavia si consiglia che questa opzione sia congruamente motivata dalla stazione appaltante che l'adotta:*

- a) in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;*
- b) in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L. 76/2020;*

*in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID.*

Le  
motivazioni:  
per  
l'esperimento  
di procedure  
ordinarie sotto  
soglia

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e 'semplificate', introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. **Tenendo conto di tale finalità**, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, **si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie**, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione.

Ministero delle  
Infrastrutture  
Parere n. 735  
del 24/09/2020

- Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto?
- TAR Marche sentenza 584/2020
  - “ *in generale, il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio.*”
- Pertanto il D.L. n. 76/2020 ha introdotto una norma di “*chiara valenza sollecitatoria*”

Prima  
pronuncia  
giurisprudenziale

**Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto?**

Per quanto sopra è possibile l'esperimento di procedure formalizzate per importi inferiori a 75.000,00 per beni e servizi e a 150.000,00 euro per lavori o di procedure ordinarie per importi sotto soglia, ma:

nel rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento dal D.L. 76/2020;

**rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto?**

## Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto?

A mio parere è ipotizzabile anche l'indicazione di una diversa tempistica di conclusione del procedimento da predeterminarsi nella determina a contrarre, purché adeguatamente motivata dalla specificità di quel procedimento.

Ciò anche in relazione al nuovo comma 4 bis dell'art. 2 Legge n.241/1990 che prevede in linea generale che le pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese

”

rispetto dei  
tempi previsti  
dal nuovo  
decreto?

La deroga ha lo scopo di porre l'accento sulla necessità di accelerare: nel contemperamento tra i vari principi che stanno alla base del diritto degli appalti pubblici, quello di tempestività (*contenuto nell'art. 30 del dlgs 50/2016*) assume temporaneamente un ruolo più rilevante tanto da determinare *ex lege* un'attenuazione (relativa) del principio di concorrenzialità

La  
responsabilità  
in caso di  
mancata  
osservanza  
delle norme

In tutti i casi in cui il RUP intenda svolgere una procedura meno semplificata di quella prevista dal decreto motivazioni dovrà

- 1) motivare congruamente la sua scelta
- 2) stabilire i termini della procedura

Limiti alla  
discrezionalità  
nella scelta  
delle  
procedure

## *a) Motivazione*

- b) 1) in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;*
- c) 2) in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L. 76/2020;*
- d) 3) in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID.*

Come motivare il ricorso a procedure meno semplificate

- a) *Non aggravamento del procedimento*
- b) *Economicità dell'azione amministrativa specie nei casi in cui questa è caratterizzata da un certo grado di informalità (affidamenti diretti e procedure negoziate).*
- c) *Principio riferito all'art. 97 cost che vuole che la PA bilanci costi e benefici, misurati in funzione degli obiettivi perseguiti*

Come motivare il ricorso a procedure meno semplificate

## *a) Motivazione*

*b) il provvedimento deve inoltre contenere l'indicazione dei termini per la sua conclusione: ad esempio, nel caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, oppure nel caso di appalto integrato o di contratto di PPP (concessione, finanza di progetto, leasing in costruendo, contratto di disponibilità..) i termini della procedura potranno ragionevolmente discostarsi da quelli stabiliti dal decreto semplificazioni.*

Come  
motivare il  
ricorso a  
procedure  
meno  
semplificate

## a) *Motivazione*

La Corte dei Conti fa salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria

Corte dei  
Conti, sez. reg.  
controllo  
Veneto,  
*Deliberazione  
n. 121/2020*

La Corte dei conti, dopo aver ribadito che l'incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 cit. può essere riconosciuto in favore delle figure in esso indicate solo se *a monte sia stata esperita una gara o, comunque, una procedura comparativa (diversa dalla mera acquisizione di più preventivi eventualmente preceduta anche da un'indagine di mercato)*, ha chiarito che non è consentito svolgere procedure "meno semplificate" con l'obiettivo di poter poi giustificare l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del codice dei contratti .

Corte dei  
Conti, sez. reg.  
controllo  
Veneto,  
*Deliberazione  
n. 121/2020*

## • DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI ACQUISTI INFORMATICI

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto "Cura Italia" introduce una prima deroga temporanea (fino al 31.12.2020) alle norme generali contenute nel codice dei contratti e speciali, contenute nella legge 208/2015

Deroga  
introdotta con  
il d.l. cura Italia

Le PA..... sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, ..... nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o una « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In cosa  
consiste  
questa  
procedura  
derogatoria

**Domanda** : bisogna motivare in caso si scelga di utilizzare le procedure ordinarie? Quali potrebbero essere le motivazioni?

**Risposta:** le motivazioni devono essere prodotte:

- a) 1) in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;
- b) 2) in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L. 76/2020;
- c) 3) in relazione agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID.
- d) Il provvedimento deve inoltre indicare i termini di conclusione della procedura di gara

Domande  
risposte

**Domanda** : Con decreto semplificazioni e selezione con più operatori per confronto concorrenziale spetta incentivo per funzioni tecniche. Si conferma?

**Risposta:** *Secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti l'art. 113 del codice dei contratti autorizza l'erogazione di emolumenti accessori in favore del personale interno delle Pubbliche Amministrazioni in presenza di determinati requisiti:*

- 1) l'adozione di un regolamento interno,*
- 2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata,*
- 3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l'affidamento dell'appalto*

*(cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).*

Domande  
risposte

**Domanda** : La stazione appaltate (comune di 4500 ab) può indire una gara senza piattaforma telematica utilizzando il "sistema tradizionale" con una procedura negoziata, e ricevere le offerte degli invitati in busta chiusa?

**Risposta:** *In linea generale la risposta è negativa in quanto rimangono in vigore: l'art. 37 del codice dei contratti che obbliga all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori; inoltre gli art. 44 e 52 del codice dei contratti impongono l'utilizzo di modalità elettroniche e telematiche; infine l'articolo 3-bis, della legge 241.1990 così recita: Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.*

*L'eventuale svolgimento di procedura "tradizionale" dovrà essere ben motivato e l'art. 52 del codice dei contratti propone alcune motivazioni*

Domande  
risposte

**Domanda** : La stazione appaltate (comune di 4500 ab) può indire una gara senza piattaforma telematica utilizzando il "sistema tradizionale" con una procedura negoziata, e ricevere le offerte degli invitati in busta chiusa?

**Risposta:** *i comuni - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015*

Domande  
risposte

**Domanda** : L'opportunità di utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle semplificate in particolar modo quando non si dispone di un albo fornitori e, di conseguenza, è necessario attivare una procedura di indagine di mercato per la ricerca degli operatori?

**Risposta:** *lo svolgimento delle indagini di mercato nell'ambito delle procedure negoziate è consentita e le modalità sono stabilite da ANAC linee guida n.4.*

Domande  
risposte

**Domanda** : Nell'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura il limite di €. 75.000 fissato dal dl 76/20 è al max ribasso. Se si utilizza la procedura ordinaria entro tale limite dovrà essere utilizzata l'offerta economicamente più vantaggiosa?

**Risposta:** *nel caso di affidamenti diretti non si aggiudica ne al max ribasso ne all'offerta economicamente più vantaggiosa. Non essendoci comparazione formalizzata non sussiste offerta più bassa o migliore. L'affidamento avviene ad un'offerta che abbia prezzo congruo e qualità e caratteristiche adeguate alle necessità dell'amministrazione. Quanto sopra anche nel caso di servizi d'ingegneria*

Domande  
risposte

**Domanda** : Per l'affidamento (entro il 31.12.21) di lavori di importo pari a circa € 750.000,00 posso procedere con una gara a procedura aperta anziché ristretta a 10 inviti, limitando il tempo di pubblicazione a 15/20 gg con offerta economicamente più vantaggiosa?

**Risposta:** direi di sì, previa motivazione. L'art. 36 del codice dei contratti prevede che in caso di ricorso alle procedure ordinarie i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. Ovviamente purché dall'esame concreto dell'appalto risulti realistico assegnare quel termine per la presentazione delle offerte

**Domanda** Per le procedure ordinarie sottosoglia, come si può usare il mepa? Quali opzioni?

**Risposta** Il decreto semplificazioni non ha modificato le modalità di utilizzo del MEPA

).

Domande  
risposte


**Domanda** : Si può giustificare la scelta di un determinato operatore economico nell'affidamento diretto puro di importo esiguo (€ 10.000) senza preliminare indagine di mercato?

**Risposta:** *Ogni provvedimento è preceduto da una istruttoria. L'art. 1, comma 2, let.a, d.l.n.76/2020 non tipizza il procedimento e non preordina alcun percorso formale per l'individuazione dell'OE, che rientra nella sfera di discrezionalità del RUP sulla base dell'esame concreto dell'appalto*

*ANAC individua le seguenti possibili soluzioni :*

- A) Analisi di listini (prezziari, cataloghi elettronici, Mepa...);*
- b) analisi dei risultati di precedenti affidamenti simili;*
- c) analisi di affidamenti effettuati da altre SA;*
- d) richiesta di preventivi.*

Domande  
risposte



*Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli*

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie  
per  
la  
partecipazione!**